

Disegno di legge recante “Istituzione della giornata regionale commemorativa nel nome di Giulia, del piccolo Thiago e di tutte le donne vittime di femminicidio”.

**Art. 1
(Principi e finalità)**

1. La Regione Campania, in conformità alla legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328*), alla legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (*Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere*) e alla Legge regionale 1 dicembre 2017 n. 34 (*Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza*) riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, come definita nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, è una grave violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
2. La Regione sostiene interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne e dei loro figli nonché nei confronti di orfani di donne vittime di femminicidio e promuove iniziative, di tipo formativo ed informativo, per la diffusione della cultura della non violenza.

**Art. 2
(Istituzione giornata regionale commemorativa)**

1. È istituita la "Giornata regionale commemorativa nel nome di Giulia, del piccolo Thiago e di tutte le donne vittime di femminicidio", fissandola in data 22 maggio di ciascun anno, al fine di promuovere iniziative culturali e educative, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche mediante un concorso, incentrato sulle diverse forme espressive dei giovani, sul tema del femminicidio e della violenza di genere.
2. La Giunta Regionale, per il tramite della Direzione Generale competente per materia, garantisce l'attuazione delle suddette iniziative.

**Art. 3
(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Art. 4
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.